

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA**

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi;

e

l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

PROT n 1139
CL.28.19.00/2.50

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D.M 7 ottobre 2008 che approva il Regolamento dell'Istituto centrale per gli archivi;

PREMESSO CHE

- l'Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;
- l' Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" (ISTORETO già ISRP), nato il 25 aprile 1947, riconosciuto con rogito notarile come Associazione il 1 aprile 1949, costituisce il primo Istituto della Resistenza nato in Italia come ente successore dell'Ufficio storico del CLN piemontese di cui eredita le raccolte ed ha contribuito alla nascita dell'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia, sorto nel 1949, oggi Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di cui è aderente senza soluzione di continuità fino ad oggi, come parte di una Rete composta di 64 istituti;



- lo Statuto dell'ISTORETO, modificato l'11 febbraio 1992 per l'assunzione di personalità giuridica a livello regionale, attesta la sua piena autonomia scientifica, didattica e amministrativa e l'assenza di fini di lucro della sua attività; in particolare, l'art. 2 di detto Statuto prevede che l'ISTORETO,
 - “a) cura e valorizza attraverso apposite ricerche il suo patrimonio originario costituito dalla documentazione originale relativa alla storia della guerra, della Resistenza e della deportazione in Piemonte;
 - b) raccoglie ed ordina la documentazione relativa alla storia del Piemonte in età contemporanea entro il contesto nazionale e internazionale;
 - c) sviluppa iniziative di aggiornamento e di ricerca e sperimentazione didattica rivolte agli insegnanti e delle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) partecipa ad iniziative di valorizzazione museale della documentazione raccolta;
 - e) promuove ricerche, convegni, manifestazioni culturali e la pubblicazione di studi e monografie inerenti le voci di cui alle lettere a), b), c), d)”.

CONSIDERATO CHE

- in data 12 luglio 2017 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione fra l'Istituto Centrale per gli archivi e la Scuola normale superiore che si propone fra l'altro la predisposizione di strumenti informatici per la promozione della conoscenza e lo studio della composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni partigiane durante la lotta di liberazione, basati sulla documentazione archivistica prodotta dalle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano e conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato;
- l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" ha maturato nel corso degli anni una ampia esperienza nella raccolta, il trattamento e lo studio dei dati relativi al riconoscimento della qualifica di partigiano, relativi all'area piemontese, basandosi sulla medesima fonte che sarà oggetto delle attività previste nel suddetto accordo;
- che è interesse comune dell'ICAR e dell'ISTORETO condividere le esperienze nell'ambito della conoscenza, dello studio e della divulgazione delle informazioni relative alle procedure per il riconoscimento della qualifica di partigiano e ai loro esiti;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche



come parte o "ICAR ", rappresentata dal proprio Direttore Dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR;

e

l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti", con sede in Torino nel Palazzo dei Quartieri Militari di San Celso in via del Carmine, 13, C.F. 80085600015, di seguito indicata anche come "Parte" o "ISTORETO", rappresentata dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Claudio Dellavalle , domiciliato per la carica presso la sede dell'ISTORETO,
tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

1. L'ICAR e l'ISTORETO concordano di sviluppare attività comuni di studio e di ricerca per la promozione della conoscenza ad un ampio pubblico della composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni partigiane durante la lotta di liberazione, basati sulle schede nominative e altra documentazione archivistica prodotta dalle Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiano e conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato.
2. Tali attività saranno indirizzate in particolare a contribuire alla realizzazione del progetto, elaborato da ICAR in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, di una banca dati nominativa di coloro ai quali è stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente o altra qualifica analoga, che dia accesso alla riproduzione digitale delle schede nominative di tali riconoscimenti predisposte dalle Commissioni suddette.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1 Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante della presente Convenzione - e degli obiettivi di cui all'art. 1 le Parti assumono rispettivamente i seguenti impegni.

L'ISTORETO si impegna a:

- a) contribuire alla elaborazione del tracciato della banca dati nominativa di coloro ai quali è stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente od altra qualifica analoga;
- b) contribuire alla definizione della scheda d'autorità relativa alle formazioni smobilitate e di quella relativa alle Commissioni regionali;



- c) mettere a disposizione dell'ICAR i dati contenuti nella "Banca dati del Partigianato piemontese" ai fini della loro confluenza nella banca dati nazionale;
- d) realizzare l'accoppiamento fra i record nominativi e la riproduzione digitale delle schede relative alla regione Piemonte;
- e) coordinare i rapporti con gli altri istituti della Resistenza che hanno realizzato banche dati o schedature tratte dalle schede della Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di partigiano;
- f) contribuire alle ricerche e studi sulle procedure di funzionamento e le attività delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano e delle vicende dei rispettivi archivi, realizzando una mappa della loro attuale localizzazione.
- g) contribuire all'elaborazione di un progetto sostenibile di manutenzione ed arricchimento della banca dati, in collaborazione con la rete degli Istituti della Resistenza.

L'ICAR si impegna:

- α) a mettere a disposizione i materiali documentari in suo possesso ai fini dell'elaborazione del tracciato della banca dati nominativa di coloro ai quali è stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente od altra qualifica analoga;
- β) a consentire l'accesso al back office della banca dati nazionale in via di realizzazione e alla riproduzione digitale delle schede delle Commissioni regionali per il riconoscimento della qualifica di Partigiano;
- χ) a supportare la realizzazione di ricerche e studi sulle procedure di funzionamento e le attività delle Commissioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano e delle vicende dei rispettivi archivi.

2 L'Istituto Centrale per gli Archivi si impegna altresì a riconoscere all'ISTORETO un contributo di Euro 35.000,00 per le attività di spettanza di detto Istituto, di cui all'art. 2, comma 1, a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla loro realizzazione.

I contributi saranno corrisposti, previa emissione di lettera di richiesta da parte dell'ISTORETO secondo i seguenti termini:

- euro 15.000,00 al completamento delle attività sub a, b) e c);
- euro 15.000 al completamento delle attività sub d) ed e);
- euro 5.000,00 al termine della collaborazione in ordine alle attività di cui alle lettere f) e g).

I pagamenti avverranno con bonifico sul conto corrente intestato all'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti": presso BANCA PROSSIMA –



Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1 Il presente Accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause, previa richiesta scritta da parte di ISTORETO.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1 Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

2 Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione della collaborazione svolta fra le Parti. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra Parti.

Art. 5


(Modalità di svolgimento dell'Accordo)

1 Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2 Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

3 Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

4 Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la



valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6

(Responsabilità)

1 Per l'ISTORETO il responsabile scientifico del presente accordo è la dott.ssa Barbara Berruti
Per l'ICAR responsabile del presente accordo è il dott. Stefano Vitali.

Art. 7

(Obblighi di riservatezza)

1 La Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

2 In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

3 Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

4 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 8

(Proprietà)

1 Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato da ciascun ente

Art. 9

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per l'Istituto Centrale per gli Archivi:



Direttore, dott. Stefano Vitali
Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA
Tel: 06 5190976;
e-mail: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it;

b) per l'ISTORETO:
Direttore, Luciano Boccalatte
Via del Carmine, 13, 10122 TORINO
Tel. 011 4380090
e-mail: direzione@istoreto.it; barbara.berruti@istoreto.it

Art. 10

(Disposizioni generali e fiscali)

- 1 Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se previamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
- 2 Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
- 3 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
- 4 Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Torino, 10 novembre 2017

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi

Il Direttore dott. Stefano Vitali



Stefano Vitali



Per l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

Il Presidente prof. Claudio Dellavalle



Claudio Dellavalle

